



Prot. 0893/32 – SG.34 – TON.

Roma, 7 agosto 2017

Prefetto Franco Gabrielli
Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza
Ministero dell'Interno Piazza del Viminale, 1

E p. c.
Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

R O M A

OGGETTO: frequenza corso vice ispettori - illegittimità
dell'aspettativa speciale

Sig. Capo,

come noto il personale vincitore del concorso per vice ispettore, indetto con decreto del 23 settembre 2013, per la frequenza del corso della durata di 6 mesi presso i vari istituti di istruzione, come disposto da prot. 333C/2-Sez.mobilità/coll.9035-B6, verrà posto in aspettativa speciale per tutta la durata del corso, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 668 del 1986.

Su tale punto questa O.S. deve tuttavia eccepire l'inapplicabilità dell'aspettativa speciale per il personale frequentatore del corso in oggetto, poiché tale istituto non risulta più fruibile a seguito delle sopravvenute modifiche legislative, oltre ad essere desueto e incompatibile con i diritti e le prerogative degli appartenenti alla Polizia di Stato.

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

È appena il caso di richiamare il contenuto precettivo dell'art. 28 della legge 668 del 1986, dove viene disposto che: *"1. L'allievo **ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121**, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121"*.

I richiamati corsi non sono più disciplinati dagli artt. 48, 53, 56 e 112 della legge 121 del 1981 **poiché abrogati espressamente dal D.Lgs 53 del 2001 ed in particolare dall'art. 15, comma 3**, che ha estromesso dal nostro ordinamento il riferimento al corso per vice ispettori rendendo di fatto inapplicabile l'aspettativa speciale per i frequentatori del corso.

Sulla disciplina della nomina nei ruoli degli ispettori continua invece a vigere il DPR 335 del 1982, che all'art. 27 prevede e distingue espressamente il concorso pubblico per vice ispettore (*lettera a*) dal concorso interno per titoli di servizio ed esame (*lettera b*) riservato al personale della Polizia di Stato.

Sul punto il SAP aveva già interessato il Ministero dell'Interno sulle problematiche relative alla frequenza del corso *de quo*, con nota prot. n. 0856/32 – SG.34 – TON del 19 luglio u.s. e Codesto Ufficio aveva fornito come risposta una nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane, relativa a un contenzioso amministrativo, secondo la quale *"il regime di missione ... trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo, mentre nel caso di specie i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa solo allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato"*.

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

E' di tutta evidenza come sopra specificato che il corso in questione deriva da un concorso interno e non da un concorso pubblico e pertanto l'aspettativa speciale risulta incompatibile con lo status già posseduto di appartenente alla Polizia di Stato.

Per le medesime motivazioni anche la novazione del rapporto di lavoro appare del tutto irragionevole: si tratta di concorso interno (come specificato anche nel bando) e non di concorso pubblico aperto anche agli esterni.

Appare infatti illogico pensare che una promozione ad una qualifica superiore possa essere inquadrata come novazione del rapporto di lavoro anziché un vera e propria progressione interna.

Nel caso di novazione di un rapporto è sempre contemplato anche un periodo di prova che invece per il concorso interno non è previsto.

Come noto la novazione oggettiva prevista dall'art. 1230 c.c. si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, che è caratterizzato dalla volontà delle parti di addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto e che è diretto a far sorgere, in sostituzione di quelle precedenti, nuove ed autonome situazioni giuridiche; *l'animus novandi* deve essere in concreto provato, pur potendosi desumere da fatti concludenti, e deve risultare dalla non equivoca manifestazione della comune intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione originaria sostituendola con una nuova.

Nel caso che ci occupa difetterebbe pertanto *l'animus novandi*, poiché un lavoratore che partecipa ad un concorso interno per la progressione in carriera mantiene con ogni evidenza gli stessi diritti e le stesse prerogative già acquisiti; ciò in quanto la maturazione di una mera progressione di carriera interna, con l'acquisizione di nuovo grado, non può costituire allo stesso tempo una "promozione" e un grave pregiudizio alla propria sfera giuridica soggettiva.

Va da sé che diversamente opinando sarebbe legittimato una sorta di “ricatto legale” proprio in ambito giuslavoristico costringendo in alcune ipotesi un vincitore di concorso interno a dover addirittura rinunciare al meritato traguardo.

Anche per tale ragione, Eccellenza, l’aspettativa speciale non appare compatibile con lo status giuridico dei colleghi ammessi a frequentare il corso da vice ispettori.

Inoltre, tra i danni paventabili da una siffatta disposizione autoritaria dell’Amministrazione rileverebbero quelli dei colleghi che hanno diritto di fruire di eventuali diritti e prerogative, come la fruizione dei permessi ex legge n. 104 del 1992, congedi straordinari di varia natura, permessi studio, permessi sindacali, permessi orari, permessi di cui all’art. 79 del Dlgs 267/2000, congedi straordinari per esami, matrimonio, gravi motivi e altro ovvero permessi di altro genere.

La cesura su tali benefici e prerogative, spesso connesse anche a necessità di assistenza verso soggetti terzi o volti a tutela di particolari interessi, come nel caso dei permessi sindacali o dei permessi come amministratore locale, rappresenterebbe un grave *vulnus* alla sfera giuridica dei lavoratori interessati, pure considerando che una modifica così radicale del proprio status giuridico potrebbe comportare ripercussioni gravi verso lo stesso nucleo familiare o gli interessi generali che una persona rappresenta.

Da ultimo sorgono altresì dubbi di legittimità circa una siffatta previsione, in quanto si scontrerebbe con lo *ius superveniens* – che la Cassazione ritiene applicabile finanche ai giudizi in corso – relativo alla nuova articolazione del corso per vice ispettori, come previsto con il nuovo riordino delle carriere delle Forze di Polizia, suddiviso in tre fasi di due mesi ciascuna, con formazione residenziale presso gli Istituti di Polizia meramente per due mensilità e impossibilità di applicare la c.d. aspettativa speciale, anche considerando che gli ulteriori periodi di corso saranno

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

espletati in modalità e-learning presso la sede di servizio nonché tramite tirocinio applicativo.

Pertanto, onde evitare evidenti condizioni disparitarie e illegittime fra colleghi che frequentano uno stesso corso per la medesima qualifica (con alcuni che perdono ogni diritto e prerogativa per sei mesi e altri che invece non venendo posti in aspettativa speciale per sei mesi mantengono salvaguardate tutte le situazioni giuridiche soggettive), si reputa oltre che doveroso altresì opportuno valutare l'impossibilità di applicare il regime di aspettativa speciale per i frequentatori del corso in oggetto, anche alla luce della normativa europea sul trattamento sostanzialmente ugualitario fra lavoratori comunitari e in virtù del principio di non discriminazione previsto dalla CEDU.

Per quanto esposto, Sig. Capo, confido in uno Suo risolutivo intervento, posto che diversamente una molteplicità di colleghi subirà gravissime ripercussioni sulla propria sfera giuridica, oltre ai gravi pregiudizi per gli alti soggetti eventualmente rappresentati dagli odierni vincitori del concorso, con prevedibili e defatiganti liti giudiziarie che riteniamo poco opportune e prolifiche.

In attesa di urgentissimo riscontro, confermando la mia stima, Le porgo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Gianni Tonelli -

